

STATUTO ALTRO ABITARE APS

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*" e successive modifiche) una associazione avente la seguente denominazione: "*Altro Abitare APS*", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Massa (MS) e con durata illimitata. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 Scopo, finalità, attività e azioni

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice del Terzo settore*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

STATUTO ALTRO ABITARE APS

C.F. 92045070452 - Via San Leonardo, 143 - 54100 Massa (MS)

di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2015, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In modo particolare l'associazione in conformità con le attività di cui sopra si adopera per:

1 la promozione, la condivisione e la divulgazione della conoscenza di informazioni di interesse collettivo, di buone pratiche e di opportunità riguardanti l'abitare e i suoi aspetti relazionali, educativi, sociali e culturali;

2 la realizzazione di sperimentazioni di forme innovative di partecipazione e collaborazione nell'ambito dell'abitare, anche in un'ottica di prevenzione psico-sociale e di promozione del benessere, con riferimento alle micro-comunità abitative ed educanti (come per esempio, borghi, quartieri, condomini, le parrocchie, le scuole, ecc.);

3 lo sviluppo di: nuovi modelli abitativi per nuovi modelli di famiglia; servizi collaborativi per l'abitare anche in riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale, di marginalità o svantaggiate (come per esempio, soggetti in età evolutiva, anziani, con handicap, vittime di violenza, migranti, caregiver familiari, badanti, ecc.);

4 la costruzioni di reti solidali a supporto delle comunità locali, anche attraverso progetti specifici di integrazione interculturale;

5 la definizione di accordi e collaborazioni con enti pubblici e privati: per il recupero di spazi pubblici e privati da destinare alla collettività; per la rigenerazione di contesti abitativi esistenti; per la sostenibilità sociale e la sicurezza ambientale ed economica delle abitazioni;

6 per il perseguimento di finalità specifiche quali:

6.1 nel settore cultura: lo sviluppo dei linguaggi espressivi, artistici e multimediali (teatro, letteratura, architettura, poesia, cinema e video, radio, ceramica, tessitura, pittura, fotografia, fumetti, grafica e illustrazione etc.); lo sviluppo dei temi dell'intercultura, della pace e dell'integrazione tra i popoli; il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali e del folklore;

6.2 nel settore formazione: le attività di informazione, sensibilizzazione, orientamento scolastico, universitario e professionale; l'educazione permanente; la promozione del lavoro, con attenzione alla

condizione femminile per le pari opportunità e alla legalità; le attività di formazione professionale e i percorsi socialmente utili;

6.3 nel settore politiche sociali: la diffusione della cultura del ben-essere; gli interventi educativi sull'infanzia; gli interventi di sostegno alla famiglia; la collaborazione con la scuola riguardo a interventi educativi e attività integrative; la prevenzione del disagio giovanile e la promozione della partecipazione giovanile; l'attività di consulenza psicologica rivolta a categorie fragili o a rischio; l'attività di reinserimento sociale di bambini e adulti portatori di handicap, stranieri, figli di famiglie disgregate; l'attività di inserimento e reinserimento di adolescenti e giovani a rischio di devianza, tossicodipendenti; l'attività di reinserimento sociale di stranieri; l'attività di reinserimento sociale di inoccupati, disoccupati.

6.4 nel settore musica e spettacolo: la realizzazione di incontri, eventi, festival, finalizzati a sostenere e favorire la conoscenza e la diffusione delle produzioni musicali, teatrali e di altro genere;

6.5 nel settore ambiente ed ecologia: la valorizzazione del patrimonio ambientale; l'educazione ambientale e la diffusione dei temi dell'ecologia.

6.6 nel settore turismo: gli scambi con associazioni di altre regioni e stati; promozione del turismo culturale e solidale;

6.7 nel settore della cultura della pace e delle pari opportunità: la prevenzione e il contrasto della violenza; la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo; la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; l'aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti; la prevenzione e il contrasto della violenza di genere sia nei confronti delle vittime che degli autori; la promozione dell'educazione alla parità tra i generi; la sensibilizzazione della comunità ai temi della parità di genere e del contrasto della violenza;

Per la realizzazione delle suddette attività e finalità l'Associazione si propone di realizzare le seguenti azioni: attività informativa on line (sito web, social media, ecc.) e off line (eventi); progetti educativi e di promozione sociale; programmi sociosanitari per individui e gruppi finalizzati alla prevenzione del disagio; attività culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, concorsi, manifestazioni, visite sul tema abitare sociale e collaborativo; attività quali incontri, seminari, corsi teorici e pratici, laboratori anche a carattere didattico nelle Scuole di ogni ordine e grado e nelle Università e presso la cittadinanza; creazione di una rete di stakeholders locali, regionali, nazionali e internazionali per la condivisione e lo scambio idee ed esperienze sulle tematiche pertinenti e attraverso il confronto costruttivo portare allo sviluppo e alla diffusione di buone pratiche; pubblicare e diffondere informazioni, articoli, libri, pubblicazioni, video in formato digitale o cartaceo sul tema abitare sociale e collaborativo; servizi come gestore sociale di immobili: accompagnamento degli inquilini nell'autogestione dei propri immobili, anche con riferimento a categorie fragili (soggetti anziani, con handicap gravi, ecc.); servizi di promozione e accompagnamento sociale; servizi da proporre a supporto di altre associazioni con riferimento alla ricerca di fondi pubblici (a livello locale, regionale, nazionale, europeo) e privati (incluso il crowdfunding, il fundraising, ecc.), alla redazione di progetti e allo sviluppo di forme di comunicazione sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Handwritten notes and signatures:
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *Luca...*
- Far right: *Massimo...*
- Bottom right: *Roberto...*

Stamp: Ufficio di Registro

STATUTO ALTRO ABITARE APS

C.F. 92045070452 - Via San Leonardo, 148 - 54100 Massa (MS)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (e in questo secondo caso a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

Handwritten notes and signatures on the right margin:

- Top: A large 'X' mark.
- Below 'X': "L'associazione"
- Below "L'associazione": "SS. PP."
- Below "SS. PP.": "14.05.2021"
- Below "14.05.2021": "M. M. M."
- Bottom: "Paolo Pami"

C.F. 92045070452 - Via San Leonardo, 148 - 54100 Massa (MS)

gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo nei soli casi previsti dalla legge;

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno

Polo Parqui

STATUTO ALTRO ABITARE APS

C.F. 97045070452 - Via San Leonardo, 148 - 54100 Massa (MS)

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Per l'assunzione del ruolo dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile e pertanto devono essere scelte persone tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

STATUTO ALTRO ABITARE APS

C.F. 92045070452 - Via San Leonardo, 148 - 54100 Massa (MS)

qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci/organo di controllo. L'organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (revisione legale).

ART. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione -- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate -- è *utilizzata* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *prelavorato* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100.000 euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro annui.

ART. 16 Libri e registri

L'associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

STATUTO ALTRO ABITARE APS

C.F. 920450/0452 - Via San Leonardo, 148 - 54100 Massa (MS)

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta scritta al Presidente e mediante accesso presso la sede sociale.

ART. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi Luciani
Francesco...
Pool Pami

Allegato A Verbale di Assemblea del 5.05.2021

8

